Rg. n. 765/2017



TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA

Sezione Civile

Il giudice

esaminati gli atti di causa; a scioglimento della riserva assunta il 16.2.18; pronuncia la seguente:

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 765/2017 R.g., avente ad oggetto: contratti bancari, vertente:

tra

CAMILLO (C.F.: in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della omonima ditta, rappresentato e difeso in giudizio dal'avv.to Antonio Cavallo;

ricorrente

e

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del dott.

;

resistente

OSSERVA

L'odierno ricorrente ha premesso di aver intrattenuto, con la M.P.S. s.p.a., il rapporto di conto corrente bancario n.1661909, assistito da aperture di credito. Ha rappresentato altresì che, nel corso di tali rapporti negoziali, la banca aveva illegittimamente calcolato ed imputato gli interessi passivi mediante il sistema della capitalizzazione trimestrale, aveva addebitato illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e costi non formalmente pattuiti, ed imputato, altresì, valute, sugli assegni incassati e su quelli emessi, non corrispondenti ai giorni in cui la banca riceveva la somma o ne perdeva la disponibilità. A fronte di tali ragioni convenuto in giudizio la M.P.S. s.p.a. incardinando un procedimento ordinario dinanzi al Tribunale di Paola (R.g. n. 1330/2013), nell'ambito del quale veniva anche espletata ctu. Nella more di detto procedimento (che si concludeva all'udienza del 02.02.2017, con un accordo conciliativo tra la parti, dal quale si escludeva il profilo inerente l'intervenuta segnalazione illegittima relativa all'odierno ricorrente) la M.P.S. s.p.a. aveva proceduto a revocare tutti gli affidamenti già accordati ed utilizzati sul conto corrente in questione, recedendo dai rapporti intrattenuti, con il conseguente immediato trasferimento a sofferenza della posizione ed immediata chiusura del conto corrente; conseguentemente, la M.P.S. s.p.a., aveva anche provveduto a segnalare (dal luglio 2016) il nominativo dell'istante in corrispondenza della rapporto di conto corrente de quo nella categoria di "sofferenza" per l'importo di € 64.011,00.



Il ricorrente ha fatto altresì presente di aver adito, con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c., (R.g. n. 491/2016), il Tribunale di Paola al fine di ottenere dalla M.P.S. s.p.a. la cancellazione, presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF s.p.a. nonché presso l'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia, della ulteriore segnalazione nella categoria "S" di c.d. "sofferenza" associata al proprio nominativo per il mutuo fondiario bancario stipulato in data 20.06.2005 (per l'importo di € 90.000,00), ovvero la rettifica di tale segnalazione sotto la dicitura "I" relativa alla categoria c.d. "in contenzioso" nell'archivio presso la CRIF s.p.a. ovvero sotto il codice "827" (relativo, appunto, ai rapporti sottoposti a contenzioso) nell'archivio Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (il rapporto segnalato era infatti oggetto di ordinaria contestazione giudiziaria, da parte dell'odierno ricorrente, sin dal 5.12.2013). Con ordinanza del 21.07.2016, il Tribunale di Paola aveva accolto il predetto ricorso cautelare, ordinando alla M.P.S. s.p.a. l'immediata rettifica delle segnalazioni oggetto di cautela. Tuttavia, ad onta di quanto imposto all'uopo dal Tribunale, la M.P.S. s.p.a. non aveva provveduto a cancellare o rettificare le segnalazioni.

L'istante ha anche rappresentato che, nel settembre 2016, aveva scoperto di essere affetto da una grave patologia cancerogena e che la procedura chirurgica necessaria a fronteggiare la malattia richiedeva una spesa pari a € 16.740,78. Non avendo la disponibilità economica necessaria per tale esborso, si era rivolto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna per la concessione di un finanziamento; questa, tuttavia, aveva rigettato l'istanza di accesso al credito in quanto erano state reperite, a carico dell'istante, informazioni di segno negativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia nonché presso i "Sistemi di Informazioni creditizie" gestiti da CRIF s.p.a.

Il ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità 1) della revoca *ad nutum* dell'affidamento concessogli in corrispondenza del conto corrente n. 1661909, 2) della segnalazione nella categoria "S" di c.d. "sofferenza", associata al suo nominativo per il citato rapporto di conto corrente presso l'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia; 3) della segnalazione nella categoria "S" di c.d. "sofferenza", associata al suo nominativo per il rapporto di mutuo fondiario bancario presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF s.p.a. nonché presso l'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia; ha chiesto altresì di 4) condannare la resistente all'immediata cancellazione di tali appostazioni nella categoria "S" di c.d. "sofferenza" e, quanto al rapporto di mutuo, alla rettifica della stessa nella corrispondente categoria di "I" c.d. "in contenzioso"; 5) condannare la M.P.S. s.p.a. al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione nonché, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma pari a € 100,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli ordini di cancellazione richiesti. Ha infine invocato la condanna della controparte per responsabilità ex art. 96 cpc.

Costituitasi in giudizio, la M.P.S. s.p.a. ha dedotto che, con riferimento alla intervenuta revoca del rapporto di conto corrente, stante il perdurante inadempimento del ricorrente ai propri obblighi restitutori, l'istituto di credito aveva tempestivamente e preventivamente invitato lo stesso correntista (e il suo fideiussore) a ripianare la propria esposizione debitoria, inviando formale preavviso di revoca e di conseguente segnalazione, come si evince dalla messa in mora ricevuta in data 6.10.2016.

La resistente ha inoltre dedotto che né la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la contestazione giudiziaria del credito relativo al suddetto rapporto bancario, né il successivo deposito di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito di tale procedimento, né tanto meno la formulazione di una proposta conciliativa da parte del



giudicante, potevano considerarsi fatti aventi efficacia impeditiva ai fini della segnalazione a sofferenza del credito, ancorché contestato.

La M.P.S. s.p.a. ha anche dedotto di aver comunque provveduto ad eliminare ogni segnalazione relativamente ai rapporti dedotti in giudizio, tant'è che ad oggi nessuna segnalazione pregiudizievole risulta a nome

In ordine alla domanda risarcitoria articolata dalla controparte, la resistente ne ha evidenziato l'infondatezza, ritenendola sfornita di qualsivoglia riscontro e fondamento giuridico e probatorio, non avendo il ricorrente dimostrato la sussistenza di un comportamento illecito che abbia cagionato i danni dedotti, difettando la prova dell'esistenza dei pregiudizi sofferti, dell'entità degli stessi, del dolo, mala fede o colpa grave da parte della banca, della sussistenza del nesso causale tra gli ipotetici comportamenti illegittimi ed i danni lamentati. La resistente ha inoltre escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1226 c.c. per la liquidazione equitativa dei danni.

La M.P.S. s.p.a. ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'azione proposta ed, in subordine, ha chiesto di procedere alla compensazione delle somme accreditate dalla banca (pari ad €.12.100,00, oltre interessi) con quelle che dovessero eventualmente essere riconosciute in favore del ricorrente.

La domanda proposta dal ricorrente è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti. Sulla illegittimità della revoca dell'apertura di credito.

Il recesso dall'apertura di credito in conto corrente è disciplinato dall'art. 1845 c.c., che distingue l'ipotesi in cui il contratto sia a tempo determinato, nella quale la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa, dall'ipotesi, in questa sede prospettatasi, in cui l'apertura di credito sia a tempo indeterminato: "Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni" (art. 1845, co. 3, c.c.).

Secondo quanto affermato ormai pacificamente dalla giurisprudenza, il recesso della banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso (circostanza affermata, nel caso di specie, dal ricorrente e non contestata dalla controparte: v. pag. 2 delle memorie depositate il 25.1.18 dal ricorrente, in cui si richiama il contenuto della ctu espletata dal dott. Sorace nel procedimento R.g. n. 1030/2013 – allegato n. 4 della produzione di parte istante), benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, ossia contrastanti con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed alla normalità commerciale dei rapporti in essere, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto, non potendo pretendersi dal cliente di essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta (cfr. Cass., Sez. I, Sentenza del 24/08/2016, n. 17291; Corte appello Bari, sez. II, Sentenza del 28/02/2012, n. 173).

Orbene, secondo la resistente, nel caso di specie sarebbe stato inviato al ricorrente un "formale preavviso di revoca e di conseguente segnalazione presso la centrale rischi per come si evince dalla allegata messa in mora regolarmente ricevuta dal sig. Camillo in data 6.10.2016." (v. pag. 3 della memoria di costituzione della M.P.S. s.p.a.).



Invero, la comunicazione del 28.09.2016 (cfr. allegato n. 8 della produzione del ricorrente) - spedita il 6.10.16 e pervenuta in data 11.10.2016 (v. messa in mora e ricevuta di ritorno allegate alla produzione della resistente) - contiene la richiesta di saldare immediatamente il saldo negativo del conto corrente, sulla base del già intervenuto recesso dai rapporti intervenuti, avvertendo altresì dell'avvenuta chiusura del rapporto di conto corrente (in data 18.07.2016, come si evince dal tenore della medesima comunicazione) ed appostazione in Centrale Rischi.

Dagli atti prodotti in giudizio non emerge, tuttavia, alcuna precedente comunicazione di *preavviso* di recesso inoltrata all'odierno ricorrente. Deve quindi ritenersi illegittimo il recesso operato dalla banca, siccome effettuato con modalità tali da rendere il cliente edotto della chiusura del rapporto in data successiva a quella in cui gli effetti dello stesso recesso si sono prodotti.

Sul danno conseguenziale all'illegittimo recesso.

L'istante ha dedotto che l'illegittima revoca dell'affidamento ha comportato l'automatico blocco dei flussi finanziari, ovvero la preclusione al credito bancario con conseguente paralisi dell'attività imprenditoriale; nonché ha lamentato la lesione alla propria reputazione e libertà di iniziativa economica.

Orbene, dal punto di vista del danno derivante dal "blocco dei flussi finanziari", occorre rilevare che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un concreto riflesso economico "negativo" sul suo patrimonio, conseguente alla illegittima revoca dell'affidamento. Sebbene possa infatti presumersi che l'illegittima revoca abbia creato difficoltà di gestione dell'attività di impresa, il ricorrente non ha neppure allegato concrete vicende di pregiudizio patrimoniale etiologicamente riconnesse alla revoca medesima (ad esempio dovute a maggiori costi finanziari sopportati ovvero a minori guadagni ovvero, ancora, a perdite).

Ne consegue che la domanda risarcitoria non può essere accolta con riferimento a detto profilo di danno.

Diverso discorso vale per il danno alla reputazione. Rispetto ad esso si ritiene condivisibile l'orientamento secondo il quale l'accertamento di una lesione della onorabilità della persona (vale a dire di una posizione soggettiva di per sé tutelata dall'ordinamento in quanto correlata alla stessa identità di ciascun individuo) determina in re ipsa anche l'accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente e indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali patrimoniali del soggetto leso: cfr. espressamente in tal senso, per l'analogo caso del danno da indebito protesto, Cass., Sez. I, Sentenza del 05/11/1998, n. 11103 e Cass., Sez. I, Sentenza del 23/03/1996, n. 2576. Più esattamente, la Suprema Corte ha chiarito che il protesto cambiario costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale, e, pertanto, se illegittimo e privo di un'efficace rettifica, è idoneo a provocare un danno patrimoniale, anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del debitore come persona, al di là dei propri interessi commerciali. Infatti, nel caso in cui l'illegittimo protesto abbia leso diritti della persona, come quelli alla reputazione, per il discredito subito, il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno. Solo ove sia dedotta la lesione della reputazione commerciale a causa dell'illegittimità del protesto - quest'ultima costituisce semplice lo indizio dell'esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce. Si è quindi concluso che il protesto costituisce causa di discredito sia personale che commerciale e, pertanto, se l'illegittimo protesto ha leso diritti della persona (quali il prestigio e la reputazione personale) il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba al danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno; mentre, ove sia dedotta la lesione della reputazione commerciale a causa dell'illegittimità del protesto, quest'ultima



costituisce semplice indizio dell'esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inerisce (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 4881 del 03/04/2001; conf. Cass. Sez. III, Sentenza n. 9233 del 18/04/2007).

Alla luce di tali principi deve ritenersi che, nel caso di specie, avendo il ricorrente anche lamentato una lesione della sua reputazione *personale*, la revoca dell'affidamento (avvenuta nel luglio 2016) sia idonea di per sé a ledere la sua affidabilità e la sua immagine sociale.

Passando alla liquidazione di tale voce di danno, la stessa deve essere operata equitativamente nella misura di € 3.000,00 (importo calcolato all'attualità): tale somma appare infatti adeguata al ristoro della lesione, tenuto conto dell'importo del fido che risultava ancora a disposizione ma anche della situazione comunque anomala del profilo finanziario dell'istante medesimo.

Sulla segnalazione a "sofferenza" per il rapporto di conto corrente presso l'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Per quanto concerne la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, relativa al rapporto di conto corrente, emerge dagli atti l'illegittimità della stessa in quanto eseguita in mancanza del dovuto preavviso al cliente.

Nella elaborazione di Banca d'Italia prodotta nell'odierno procedimento (v. allegato n. 17 della produzione di parte ricorrente), la segnalazione in questione risale al luglio 2016, quindi, ad epoca precedente la predetta missiva del 28.9.16, con cui la banca comunicava al ricorrente l'avvenuta revoca di tutti gli affidamenti, il recesso dai rapporti intervenuti ed il conseguente immediato trasferimento a sofferenza della posizione

Il passaggio a sofferenza del nominativo dell'istante non è stata preceduta da una preventiva comunicazione della banca: agli atti, infatti, non sussiste la prova di una siffatta comunicazione di preavviso.

Tale circostanza rende illegittima la segnalazione ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, che deve ritenersi senza dubbio norma dotata di giuridicità e dunque vincolante, ove si chiarisce che detta comunicazione debba essere specifica e puntuale in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito, cosicché la segnalazione è illegittima e deve disporsene la cancellazione se l'interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso e l'intermediario (come nel caso di specie) non è in grado di provarne la ricezione (cfr. Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza del 20/06/2016, n. 2304). Anche ai sensi dell'art. 125, co. 3 del Testo Unico Bancario "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma". Ancora, la circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia prevede, a carico dell'intermediario, l'obbligo di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Alla luce dei citati dati normativi la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba, a pena di illegittimità della segnalazione, preavvertire il cliente prima di procedere (cfr. Tribunale Firenze 2016, cit.; Tribunale Foggia ordinanza del 15/11/2014; Tribunale di Milano ordinanza del 29/08/2014).



Tale obbligo informativo - che trova fondamento nel dovere di buona fede e correttezza che caratterizza il rapporto tra banca e cliente - per risultare effettivo deve sostanziarsi in una informativa completa, chiara e tempestiva.

Proprio la complessità della valutazione che la banca è tenuta ad effettuare prima di procedere alla segnalazione, nonché la serietà delle conseguenze della segnalazione medesima, giustificano la necessità di una preventiva comunicazione al cliente, anche al fine di instaurare con il medesimo un contraddittorio che gli consenta, da un lato, di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, dall'altro, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza presupposto della segnalazione a sofferenza.

Ciò posto, l'illegittimità della segnalazione in questione si evidenzia anche sotto un altro profilo.

La segnalazione a sofferenza presso Centrale Rischi richiede infatti una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass., Sez. I, Sentenza del 09/07/2014, n. 15609).

Inoltre, secondo la più condivisibile giurisprudenza, non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (cd. "credito litigioso"), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (cfr. Tribunale di Pescara, ordinanza del 21/12/2006).

Ebbene, nel caso in esame la resistente ha anzitutto dedotto che la segnalazione è stata effettuata in considerazione del "perdurante inadempimento da parte del correntista, la presenza di altre precedenti segnalazioni del nominativo del ricorrente da parte di altri istituti di credito in banca dati, nonché l'assenza di qualsivoglia garanzia di solvibilità da parte del medesimo, moroso, peraltro, anche nel pagamento delle rate di mutuo contratto con il medesimo Istituto" (v. memoria di costituzione pag. 4). Tuttavia, la segnalazione non può discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente (cfr. Cass., Sez. I, Sentenza del 24/05/2010, n. 12626) - rapporti che sono stati peraltro oggetto di contestazione da parte del ricorrente - né, come già detto, può discendere dal mero perdurante inadempimento del correntista. Dagli atti di causa, inoltre, non emerge la sussistenza di ulteriori segnalazioni negative presso la Centrale Rischi al momento della segnalazione illegittima de quo.

E' dunque evidente che la banca non ha dimostrato che l'odierno istante versasse, al momento della segnalazione, in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica (la banca non ha fornito ulteriori elementi - quali ad esempio la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive, altre *coeve* segnalazioni - idonei a provare lo *status* di insolvenza), né ha provato di aver proceduto (prima della segnalazione) ad un'approfondita istruttoria, volta a verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario - se sussisteva davvero, in concreto, una situazione tale da far ritenere il credito a sofferenza a fronte di rilevantissime difficoltà di recuperarlo (Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2276/2012).

Nella fattispecie, peraltro, una corretta valutazione della posizione del correntista si sarebbe imposta con maggiore rigore se si considera che il credito era stato oggetto di contestazione giudiziaria da parte



e che detta contestazione si è anche rivelata connotata da serietà: la ctu espletata nel giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Paola (R.g. n. 1030/2013), svolta nel contraddittorio delle odierne parti, ha avuto ad oggetto la ricostruzione del conto oggetto di lite, ed ha prodotto un saldo passivo nei confronti della M.P.S. s.p.a., alla data di passaggio a sofferenza, notevolmente inferiore rispetto al saldo come contabilizzato dalla banca (cfr. allegato n. 4 alla produzione di parte ricorrente). Tali risultanze sono sufficienti per ritenere seria, non manifestamente infondata, la contestazione del credito mossa

In definitiva, la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, così come operata dalla Banca in riferimento al rapporto di conto corrente, deve essere dichiarata illegittima.

Sulle segnalazioni presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF S.p.A. nonché presso l'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia per il rapporto di mutuo fondiario bancari.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in data 31.10.2015, ha anche segnalato il ricorrente alla CRIF s.p.a. ed alla Centrale dei Rischi in ordine al contratto di mutuo del 28.06.2005, per un importo addebitato a sofferenza (circostanza non contestata).

Le considerazioni già spiegate con riferimento alla segnalazione inerente il rapporto di conto corrente valgono anche in tal caso.

La banca, infatti, non ha dimostrato di aver fatto precedere tali segnalazioni dal preavviso imposto dalla disciplina di settore (risultano violati ancora una volta i citati artt. 4 comma 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, art. 125, co. 3, del Testo Unico Bancario, nonché la circolare n. 139/1991 della Banca di Italia).

Inoltre, anche con riferimento al rapporto di mutuo, emerge che aveva operato una seria contestazione del credito, instaurando autonomo giudizio (R.g. n. 1562/2014) nel quale era stata espletata ctu, svolta nel pieno contradditorio tra le odierne parti, da cui è emersa l'applicazione, da parte dalla banca, di un tasso di interesse superiore a quello contrattualmente previsto (v. allegato n. 23 alla produzione di parte ricorrente). Tale elemento è sufficiente per ritenere seria, non manifestamente infondata, la contestazione del credito mossa, anche in tal caso,

Inoltre, la banca non ha dato prova che l'istante versasse, al momento delle segnalazioni in questione, in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica.

Ne consegue che anche le segnalazioni relative al rapporto di mutuo fondiario devono essere dichiarate illegittime.

Sulla cancellazione delle segnalazioni nella categoria "S" di c.d. "Sofferenza" e, quanto al rapporto di mutuo, alla rettifica della stessa nella corrispondente categoria di "I" c.d. "In contenzioso"

Sebbene la M.P.S. s.p.a. non abbia contestato di aver proceduto alle appostazioni pregiudizievoli, ha anche dedotto di aver già provveduto alla loro cancellazione (senza, tuttavia, esattamente specificare - e dimostrare - il momento in cui la cancellazione è avvenuta).

A fronte di tali deduzioni ha rinunciato alla (sola) domanda attinente la cancellazione della segnalazione, per il rapporto di mutuo, presso l'EURISC gestito dalla CRIF S.p.A. (v. note depositate il 25.1.2018 nell'interesse del ricorrente). Su tale profilo si rammenti che la rinuncia alla domanda estingue l'azione, precludendo ogni attività giurisdizionale e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda medesima, comporta che le spese devono essere poste a carico del rinunciante (cfr. Tribunale Massa, Sentenza del 26/05/2015, n. 599).



Ciò posto, con riferimento alle ulteriori segnalazioni presso la Centrale Rischi, dalla posizione sintetica di rischio allegata al fascicolo di parte resistente -documento non specificamente contestato dalla controparte-emerge effettivamente l'assenza di segnalazioni relative al 20.9.2017.

Lo stesso ricorrente non ha specificamente contestato la dedotta avvenuta cancellazione (anzi, nelle note depositate il 25.1.2018 si legge: "Dunque, se è vero che la Banca, come riferito da controparte, "... ha provveduto ad eliminare ogni segnalazione relativamente al rapporto dedotto...", tanto ha fatto solo all'esito di ben due giudizi cautelari).

In ordine alle domande concernenti le segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, ritenendo comunque virtualmente soccombente la M.P.S. s.p.a. a fronte dell'accertata illegittimità delle segnalazioni medesime.

L'istanza proposta ex art. 614 bis c.p.c. deve ritenersi assorbita a fronte della intervenuta cancellazione delle segnalazioni.

Sui danni derivanti dalle illegittime segnalazioni.

Il ricorrente ha anzitutto lamentato un pregiudizio patrimoniale a fronte degli impedimenti al ricorso agli ordinari canali bancari determinatisi per effetto delle illegittime segnalazioni, affermando di essersi visto negare l'accesso al credito da parte della Banca Popolare dell'Emilia Romagna per ben due volte, proprio a causa delle segnalazioni illegittime.

Ebbene, dai documenti allegati alla produzione di parte ricorrente (v. allegato n. 24) emerge che la BPER, nel dicembre 2015, aveva rigettato una richiesta di affidamento/finanziamento avanzata dall'odierno istante nel novembre 2015, a causa delle riscontrate informazioni creditizie di tipo negativo provenienti dalla Centrale Rischi gestita da Banca d'Italia e provenienti dai "Sistemi di informazioni creditizie" di cui è gestore CRIF spa. Tuttavia, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente emerge la sussistenza di un'ulteriore segnalazione relativa al ricorrente (proprio nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015) proveniente dall'intermediario Siena Mortgages srl (v. documento "centrale rischi precedente" allegato alla produzione di parte resistente).

Non può quindi ritenersi dimostrato il nesso causale tra il rifiuto alla concessione di tale finanziamento opposto dalla BPER nel dicembre 2015 e le illegittime segnalazioni provenienti dalla M.P.S. s.p.a., concernenti il contratto di mutuo del 28.06.2005 (la segnalazione relativa al contratto di conto corrente è stata effettuata successivamente, nel luglio 2016), non potendosi escludere che, pur in assenza di queste ultime, il finanziamento non sarebbe comunque stato concesso a fronte della presenza dell'ulteriore segnalazione proveniente dalla Siena Mortgages srl.

Risulta tuttavia allegata in atti anche un'ulteriore (successiva) comunicazione della BPER, datata 1.12.2016, con cui tale banca aveva rigettato un'altra richiesta di affidamento/finanziamento, avanzata dall'odierno istante, a causa delle riscontrate informazioni creditizie negative provenienti dalla Centrale Rischi gestita da Banca d'Italia e dai "Sistemi di informazioni creditizie" gestiti da CRIF spa (v. allegato n. 15 del fascicolo di parte ricorrente). Invero dagli atti di causa emerge che, nel novembre 2016, le uniche segnalazioni negative relative erano quelle illegittime oggetto del presente giudizio (v. documento 17 allegato alla produzione di parte ricorrente). Deve quindi ritenersi che, in tal caso, il finanziamento sia stata rifiutato proprio a causa della presenza delle segnalazioni de quo. Tuttavia, non risulta dimostrato l'importo del finanziamento rifiutato con la comunicazione del 1.12.2016, non essendo stata prodotta la richiesta di concessione del credito (né vi è prova



che l'importo del finanziamento richiesto corrispondesse a quello del preventivo allegato n. 12). Non sono dunque stati forniti dal ricorrente elementi necessari per quantificare il danno patrimoniale sofferto.

Né il ricorrente ha allegato ulteriori concreti pregiudizi patrimoniali etiologicamente riconnessi alle segnalazioni illegittime.

L'odierno istante ha anche denunciato un danno non patrimoniale, individuato nella lesione "della reputazione personale (di buon pagatore) subita dal soggetto segnalato nonché nel danno morale sofferto" (v. pag. 15 ricorso introduttivo).

Rispetto al profilo del danno alla reputazione, il giudicante ritiene di dare continuità, anche in tal caso, al suddetto orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il danno alla reputazione personale deve ritenersi *in re ipsa* (cfr. la citata Cass., Sez. I, Sentenza del 05/11/1998, n. 11103; Cass., Sez. I, Sentenza del 23/03/1996, n. 2576; Cass. Sez. III, Sentenza n. 4881 del 03/04/2001; Cass. Sez. III, Sentenza n. 9233 del 18/04/2007).

Il Tribunale, inoltre, non ignora il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (citato anche dalla resistente), per cui in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice, illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 16/02/2012). Vi è tuttavia l'obbligo di sottolineare che, nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, questa ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento evidenziando come il ricorrente, in quanto soggetto *pluriprotestato*, avesse l'onere di provare che il protesto in oggetto, benché illegittimamente levato, aveva leso la sua reputazione professionale, procurandogli un danno sul piano dell'affidabilità commerciale e dell'immagine sociale ulteriore rispetto alla già maturata compromissione di tali valori conseguente agli ulteriori plurimi protesti sussistenti.

Dunque, deve ritenersi che, in tema di danno all'immagine, la risarcibilità dei pregiudizio lamentato può ritenersi presumibile, in astratto, in caso di illegittima segnalazione o protesto. Incombe viceversa un onere probatorio maggiormente gravoso in capo al danneggiato, allorquando la presunzione semplice in parola sia sovvertita da un contrario dato presuntivo che induca a ritenere che l'immagine del danneggiato non sia stata ulteriormente pregiudicata dal fatto dannoso dedotto. In questo caso dovrà essere il danneggiato a provare in concreto, mediante circostanze specifiche la compromissione del suo diritto personale ed il suo nesso con la condotta illecita (cfr. in tal senso, Tribunale Teramo, Sentenza del 09/10/2012, n. 725).

Tornando pertanto alla vicenda in esame, non può che evidenziarsi come nel 2016 le uniche segnalazioni esistenti, relative all'odierno istante, erano proprio quelle illegittime provenienti dalla M.P.S. s.p.a., e proprio a cagione di dette segnalazioni la BPER riteneva debitore non affidabile e rifiutava la sua richiesta di finanziamento in data 1.12.2016. Nella vicenda che ci occupa sussistono dunque, in ogni caso, concreti elementi per ritenere che le segnalazioni negative abbiano cagionato un effettivo pregiudizio all'immagine ed alla reputazione del ricorrente.

Non emergono ulteriori pregiudizi di carattere morale subiti

Passando alla liquidazione del danno alla reputazione, la stessa deve essere operata equitativamente nella misura di € 5.000,00 (importo calcolato all'attualità). Tale somma appare infatti adeguata al ristoro della lesione, tenuto conto della pluralità delle segnalazioni illegittime, della circostanza che l'importo segnalato era piuttosto



consistente, del protrarsi delle segnalazioni per diversi mesi, ma anche della situazione comunque anomala del profilo finanziario del ricorrente medesimo.

Sulla richiesta compensazione.

La richiesta di compensazione, proposta in subordine dalla resistente, merita accoglimento.

Il credito risarcitorio accertato in favore del ricorrente ammonta complessivamente ad € 9.000,00.

Il controcredito opposto in compensazione dalla resistente (pari ad € 12.100,00) rinviene la sua fonte nella conciliazione giudiziale intervenuta il 2.2.2017 nell'ambito del giudizio R.g. n. 1030/2013, svoltosi tra le odierne parti dinanzi al Tribunale di Paola ed afferente il rapporto di conto corrente n. 1661909 assistito da linee di credito (v. allegato n. 10 della produzione di parte ricorrente).

E' noto che il legislatore riconosce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale nel quale la conciliazione viene consacrata (art. 185 cpc), sicché non può dubitarsi della certezza, *liquidità* ed esigibilità del credito da essa risultante.

Deve quindi disporsi la compensazione fra le contrapposte pretese creditorie, con conseguente estinzione del credito risarcitorio accertato in favore dell'odierno istante (pari compressivamente ad \in 8.000,00) a fronte del maggior controcredito vantato dalla resistente (pari ad \in 12.100,00).

Sulla responsabilità della resistente ex art. 96 co. 1 e 3, cpc.

È respinta, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente, in quanto, nel caso di specie, le istanze proposte non hanno trovato integrale accoglimento, mentre la condanna per responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone la totale soccombenza della parte (cfr. *ex plurimis* Cass., Sez. I, Sentenza del 27/08/2013, n. 19583; Cass. Sez. II, Sentenza del 14/04/2016, n. 7409).

La parziale soccombenza del ricorrente (seppure la maggior parte delle domande da egli spiegate hanno troyato accoglimento) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, dovendosi condannare la resistente alla refusione della restante parte in favore del ricorrente, come da liquidazione in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM n. 55/14, avuto riguardo al complessivo valore della controversia, tenuto conto della pluralità delle domande proposte (dunque, dello scaglione di riferimento compreso tra $\in 5.200,01$ ad $\in 26.000,00$), con riduzione in misura pari al 70% della voce relativa alla fase istruttoria (di esclusiva valenza documentale) e con applicazione dei valori medi concernenti le ulteriori fasi.

P.Q.M.

- §- accerta e dichiara l'illegittimità della revoca *ad nutum* dell'affidamento concesso al ricorrente sul conto corrente n. 1661909;
- §- accerta e dichiara l'illegittimità delle segnalazioni indicate in parte motiva, associate al nominativo del ricorrente, presso l'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF S.p.A.
- §- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande relative alla cancellazione o rettifica delle segnalazioni negative e dichiara assorbita la richiesta ex art. 614 bis cpc;
- §- accertato un credito, in favore del ricorrente, pari ad euro € 8.000,00, a titolo di risarcimento del danno, dichiara lo stesso integralmente estinto per effetto della compensazione con il maggior controcredito vantato dalla resistente;



§-compensa le spese tra le parti nella misura di 1/3, condannando M.P.S. s.p.a. alla rifusione della restante parte in favore del ricorrente, liquidata in complessivi euro 3.094,00, di cui euro 190,70 per esborsi, ed euro 2.903,30 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si comunichi.

Paola, 9.3.2018

Il giudice Gabriella Martone



